



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

DETERMINAZIONE PROT. N. 18139 REP. N. 591 DEL 21 SETTEMBRE 2020

Oggetto: Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2020 destinati a dare vini, vini spumanti, vini DOP e IGP e spumanti di qualità nella Regione Autonoma della Sardegna.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 2721/42 del 26 giugno 2020 con il quale la dott.ssa Salvatorica Addis è stata nominata Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari presso la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale;
- VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- VISTO in particolare, l'Allegato VIII del predetto Regolamento (UE) n. 1308/2013 denominato "Pratiche enologiche di cui all'articolo 80", parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole" e nello specifico: il punto A che prevede:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

- al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
- al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice 1 dell'allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;

il punto B che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento;

il punto D che individua ulteriori disposizioni e prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

PRESO ATTO che in relazione alla classificazione delle suddette zone viticole, la Regione Sardegna è inserita nella zona CIII e, pertanto, il limite massimo dell'arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

EVIDENZIATO che l'aumento di un ulteriore 0,5 vol. è autorizzato con atto di esecuzione della Commissione che si esprime entro sei mesi dalla eventuale richiesta dello Stato membro;

VISTO il Reg. (CE) n. 2019/934/UE delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV.

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente la Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

- VISTO** l'articolo 10 della succitata Legge che dispone che le Regioni e le Province autonome autorizzino annualmente, con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/9 del 18.07.2006, che in base alla legge n. 82 del 20 febbraio 2006, stabilisce le procedure regionali per l'emissione dell'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico voluminico naturale dei prodotti della vendemmia”;
- VISTO** il DM n. 278 del 09.10.2012 riguardante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli;
- PRESO ATTO** che il citato Decreto ministeriale 9 ottobre 2012 prevede, tra l'altro, all'art. 2, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e trasmettano copia del provvedimento di autorizzazione all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all'ICQRF ed al Ministero;
- VISTE** le note concernenti le richieste di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico dei prodotti della vendemmia 2020 presentate all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale;
- VERIFICATA** la relazione agrometeorologica del 30120 del 17 settembre 2020 del Servizio Meteorologico, Agrometeorologico ed Ecosistemi dell'ARPAS che attesta la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

sussistenza delle condizioni climatiche che consentono di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2020 in tutta la Sardegna;

RICORDATO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa indicata e sono soggette al controllo dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità delle produzioni agroalimentari - Ufficio periferico di Cagliari;

DETERMINA

ART. 1 Nella campagna viticola 2020/2021 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, ottenuti da uve raccolte nella Regione Sardegna atte a dare:

- i vini IGP (IGT) e i vini DOP (DOC e DOCG) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
- i vini senza IGP o DOP;
- partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP o DOP.

ART. 2 Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti di qualità, ottenuti da uve prodotte nella Regione Sardegna, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cagnulari, Chardonnay, Moscato bianco, Sauvignon, Semidano, Torbato e Vermentino.

ART. 3 Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dalle norme sopra citate, nel limite massimo di 1,5 gradi e per raggiungere un titolo alcolometrico totale delle uve fresche, del mosto d'uve, del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino non superiore a 13,5 % vol..

ART. 4 Per i vini a denominazione di origine (DOP) è consentito, in deroga al succitato articolo 3, di portare il titolo alcolometrico volumico totale fino a 15 % vol., come previsto dall'allegato VIII, parte 1, punto 7, lett b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione.

ART. 5 La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all'Assessore ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo www.regione.sardegna.it.

ART. 6 Il presente provvedimento è, inoltre, inviato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità delle Produzioni Agroalimentari - Ufficio Periferico di Cagliari.

Il Direttore del Servizio
Salvatorica Addis

C MURA